



COMUNE DI LENOLA

(Provincia di Latina)

**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20
del d.lgs. 175/2016)-Ricognizione delle partecipazioni possedute al
31.12.2024**

1.PREMESSA

Il TU sulle Partecipate Pubbliche, D.LGS. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D.LGS. n. 175/2016.

Il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario.

Ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività".

L'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (**vincolo di scopo**).

L'art. 4 comma 2, il quale individua il **Vincolo Di attività**, prevede che : *“ Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. “;

L'art. 4, poi, contempla altre ipotesi derogatorie ed eccezionali, che consentono il mantenimento delle partecipazioni, attenuando i vincoli di attività. Le principali sono:

- società costituite in attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di Gruppi di Azione Locale che elaborino strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- partecipazioni nelle società che abbiano per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ovvero la realizzazione e la gestione

di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie previste dall'art. 6 c. 9 della legge 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; inoltre le università, possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- partecipazioni, non superiori all'1%, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;

In secondo luogo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, ossia la legittimità della partecipazione, **l'art. 20 del TUSP** prevede che, qualora l'amministrazione detenga partecipazioni, dirette o indirette, dovrà annualmente analizzare l'assetto complessivo delle proprie società ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, redigere un piano di riassetto.

Il comma 2, dell'art. 20 infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, ai sensi del citato art. 20, da adottarsi anche ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Partecipazioni in essere al 31.12.2024

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. 175/2016) I	Tipo di partecipazione J
Dir_1	02111020596	Acqualatina s.p.a	2002	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)	NO	NO	Diretta
Dir_2	16452941004	Consorzio Industriale Del Lazio	2021	0,98	Il Consorzio promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, del commercio, del Terziario, e dei servizi e crea le condizioni per favorire l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio regionale.	no	NO	Diretta
Dir_3	03137460592	Energie Comuni s.r.l.	2021	35%	Raccolta Di rifiuti non pericolosi (Codice E.38.11) – Pulizia generale (non specializzata) (codice N.81.21) – Altre attività di servizi alla persona nca (codice .96.09.09)	SI	NO	Diretta

1) ACQUALATINA S.p.a

% Quota di partecipazione: 0,39526

Acqualatina S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale. - È una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO4 in proporzione alla popolazione residente). Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale.

2) CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO

% Quota di partecipazione: 0,98

Consorzio Industriale del Lazio è stato costituito ai sensi dell'art.40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 a seguito della fusione dei cinque enti industriali presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone, Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del Sud Pontino).

Lo Statuto del Consorzio Industriale del Lazio è stato approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con la delibera n° 328 del 04.06.2021 e successivamente ratificato dalle Assemblee dei Soci dei cinque ex Consorzi Industria presenti sul territorio regionale.

Il consorzio succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti.

Il consorzio è un ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dotato di autonomia imprenditoriale, organizzativa, gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Tra i molti compiti anche quello di portare avanti specifiche azioni per la ricerca di investitori nazionali ed esteri, con la promozione internazionale delle opportunità di investimento nell'economia del territorio e la valorizzazione delle realtà produttive anche di piccola e media impresa.

A ciò si aggiunge la promozione e la gestione di progetti strategici di innovazione industriale. In particolare la riqualificazione delle aree industriali dismesse, la logistica e la valorizzazione dell'ambiente. E ancora la realizzazione di opere relative alla fornitura di servizi necessari all'insediamento, allo sviluppo, alla riqualificazione ed alla riconversione delle imprese, oltre che un sostegno alla diffusione di reti di telecomunicazione e di servizi telematici alle imprese che operano in zone. Ricapitolando la finalità del Consorzio è fornire servizi, supporto, innovazione per lo sviluppo e la competitività dell'industria laziale.

3) ENERGIE COMUNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

% Quota di partecipazione: 35%

La società **“Energie comuni srl”** è società “in house providing”, con sede legale e operativa a Sperlonga in Piazza Europa n° 1, è stata costituita il 22 aprile 2021, tra i Comuni di Sperlonga, Campodimele e Lenola, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore degli Enti e della collettività. Il capitale sociale della società “Energie Comuni s.r.l.” è al 100% pubblico così suddiviso: Sperlonga, 60%, Lenola, 35%, Campodimele, 5%;

La quota di capitale sociale della società “Energie Comuni S.r.l.” sottoscritta dal comune di Lenola è pari al 35% per un valore di € 3.500,00.

La società ha avviato la sua attività in data 07.09.2021.

Il Comune di Lenola, non ha proceduto all'affidamento di alcun servizio alla “Energie Comuni Srl” per una serie di problematiche legate soprattutto al passaggio alla predetta società partecipata del personale addetto ai vari servizi che esporrebbe il Comune di Lenola a sicuro contenzioso e conseguente notevole pregiudizio economico per l'Ente;

Per quanto sopra esposto e nella precipua tutela dell'interesse pubblico, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 32 del 14.11.2024, ha deliberato la dismissione della quota di partecipazione nella “Energie Comuni srl” “con le seguenti modalità:

1. Offerta di vendita della quota societaria ai due soci Comuni di Sperlonga e Comune di Campodimele al valore nominale ossia € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00);
2. In caso di mancato esito positivo della procedura di dimissione indicata al precedente punto, mediante recesso dalla qualità di socio della “Energie Comuni srl” ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art 2437 cod.civ;

Il Consiglio Comune ha, conseguentemente, demandato ai competenti uffici l'adozione di ogni opportuno atto per giungere all'uscita dalla compagine sociale;

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Verifica Condizioni art. 20, co. 2 del D.Lgs. 175/2016

Progressivo società partecipata:	Dir_1
Denominazione società partecipata:	ACQUALATINA SPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Raccolta, trattamento e fornitura acqua e gestione delle reti fognarie

Con riferimento all'esercizio 2024 si registrano i seguenti dati:

Importi in euro		Importi in euro	
Numero medio dipendenti (e)	342	Costo del personale (f)	18.528.000,00
		Compensi amministratori	189.000,00
		Compensi componenti organo di controllo	169.000,00
Importi in euro		Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2024	11.170.289,00	2024	139.226.748,00
2023	7.337.048,00	2023	138.923.574,00
2022	7.604.302,00	2022	146.204.301,00
2021	9.320.212,00		
2020	7.715.886,00		
		FATTURATO MEDIO	141.451.541,00

**Progressivo società
partecipata:**

Dir_2

**Denominazione società
partecipata:**

**CONSORZIO INDUSTRIALE DEL
LAZIO**

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Promozione della industrializzazione
e dell'insediamento di altre attività
produttive nelle aree comprese nel
territorio di competenza.

Con riferimento all'esercizio 2024 si registrano i seguenti dati:

Numero medio dipende nti (e)	49
---	----

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.566.054,00
Compensi amministratori (Commissario)	63.980,00
Compensi componenti organo di controllo	96.660,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2024	-864.143,00
2023	-1.105.710,00
2022	225.315,00
2021	-1.373.864,00
2020	-63.638,00

Importi in euro

FATTURATO	
2024	17.314.925,00
2023	20.094.424,00
2022	23.151.048,00
FATTURATO MEDIO	20.186.799,00

Progressivo società partecipata: Dir_3

Denominazione società partecipata: ENERGIE COMUNI S.R.L.

Tipo partecipazione: Diretta

Attività svolta: Raccolta di rifiuti non pericoli - Pulizia generale (non specializzata) di edifici - Altre attività di servizi per la persona nca

Con riferimento all'esercizio 2024 si registrano i seguenti dati:

Numero medio dipendenti (e)	18
------------------------------------	----

Importi in euro

Costo del personale (f)	685.392,00
Compensi amministratori	35.290,00
Compensi componenti organo di controllo	6.311,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2024	15.027,00
2023	80,00
2022	192,00
2021	208,00

Importi in euro

FATTURATO	
2024	1.647.146,00
2023	1.524.983,00
2022	883.507,00
FATTURATO MEDIO	1.351.878,00

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Attività svolta D	Motivazioni della scelta F
1	ACQUALATINA s.p.a	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)	<p>Acqualatina S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 – Lazio Meridionale. - È una società mista a prevalente capitale pubblico (il 51% del capitale è detenuto dai Comuni dell' ATO4 in proporzione alla popolazione residente).</p> <p>Il partner industriale di Acqualatina S.p.A. è stato selezionato tramite una gara europea per la scelta del socio a cui affidare il 49% del capitale</p> <p>la società in argomento non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di raccolta, trattamento e fornitura di acqua e di gestione delle reti fognarie
2	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LZIO	Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.	<p>Consorzio Industriale del Lazio è stato costituito ai sensi dell'art.40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 a seguito della fusione dei cinque enti industriali presenti sul territorio regionale (Asi Frosinone, Cosilam, Consorzio Roma-Latina, Consorzio di Rieti e Consorzio del Sud Pontino).</p> <p>Si conferma il mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di "Forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs n. 267/2000.</p>

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che prevedono interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Attività svolta	Motivazioni della scelta
A	B	D	F
3	SOCIETA' ENERGIE COMUNI S.R.L.	Raccolta Di rifiuti non pericolosi (Codice E.38.11) – Pulizia generale (non specializzata) (codice N.81.21) – Altre attività di servizi alla persona nca (codice.96.09.09)	<p>il Comune di Lenola, non ha proceduto all'affidamento di alcun servizio alla “ Energie Comuni Srl” tenuto conto di serie di problematiche legate soprattutto al passaggio alla predetta società partecipata del personale addetto ai vari servizi che esporrebbe il Comune di Lenola a sicuro contenzioso e conseguente notevole pregiudizio economico per l'Ente;</p> <p>Pertanto, nella precipua tutela dell'interesse pubblico, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 32 del 14.11.2024, ha ritenuto di deliberare la dismissione della quota di partecipazione nella “ Energie Comuni srl “ “con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Offerta di vendita della quota societaria ai due soci Comuni di Sperlonga e Comune di Campodimele al valore nominale ossia € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00);2. In caso di mancato esito positivo della procedura di dimissione indicata al precedente punto, mediante recesso dalla qualità di socio della “ Energie Comuni srl “ ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e dell'art 2437 cod.civ; <p>Si conferma quanto deliberato dal consiglio comunale in data 14.11.2024, nelle more del perfezionamento delle procedure di dismissione.</p>

Conclusioni:

Dalle risultanze della Ricognizione effettuata si conferma quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 14.1.2024 con proprio atto n. 32 il quale prevede la dismissione della quota di partecipazione nella società “ Energie Comuni srl”.